

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 27 **del mese di** luglio
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI, AI SENSI DELL'ART. 3-BIS DELLA L.R. N. 30/1981.

Cod.documento GPG/2015/1045

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1045

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" che, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale;
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, in particolare l'art. 3 bis che istituisce l'Albo regionale delle imprese forestali singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 15 aprile 2015 "Adozione della proposta di Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000", che delinea gli obiettivi della politica regionale per il settore forestale nei prossimi anni;

Premesso che:

- l'art. 3 bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali che istituisce l'Albo regionale delle imprese forestali prevede tra l'altro che:
 - con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale vengano stabiliti i requisiti delle imprese per l'iscrizione all'Albo e definite le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo stesso, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo;
 - per la gestione dell'Albo la Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli

aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo;

- al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agroforestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

Considerato che:

- come previsto dal comma 5 dell'art. 3 bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 la Regione intende promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale, avvalendosi degli strumenti specifici di settore in conformità con la normativa vigente e sentite la Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e la Direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie per le parti di propria competenza;
- la nuova normativa persegue, tra l'altro, obiettivi di qualificazione e professionalizzazione per favorire la crescita delle imprese che eseguono lavori, realizzano opere o assicurano servizi in ambito forestale e pertanto è necessario definire in dettaglio le modalità e i criteri di iscrizione e che le imprese boschive che verranno iscritte all'Albo, per dimostrare idonee capacità tecnico-professionali, dovranno avere nel proprio organico operatori in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite mediante crediti formativi e corsi di formazione professionale;
- per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra la regione promuoverà, attraverso gli strumenti operativi specifici, idonei percorsi formativi di qualificazione degli operatori anche finalizzati alla valorizzazione e riconoscimento delle professionalità già in possesso degli operatori stessi;
- che in via transitoria al fine dell'iscrizione delle imprese all'Albo potranno essere riconosciuti capacità professionale e competenze sulla base delle caratteristiche organizzative dell'impresa e della attività svolte, nei settori di applicazione della direttiva, negli ultimi anni;

Considerata pertanto la necessità di definire in

dettaglio l'ambito di applicazione, i criteri attuativi e la regolamentazione degli aspetti procedurali per la gestione dell'Albo regionale delle Imprese forestali, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 bis della L.R. n. 30/1981;

Ritenuto necessario, per le finalità previste dalla presente normativa procedere gradualmente all'istituzione dell'Albo delle Imprese stabilendo un periodo transitorio durante il quale le imprese e gli operatori possono migliorare i requisiti di professionalità e l'operatività attraverso idonei percorsi formativi e aggiornamenti strumentali con attrezzature specializzate;

Visto altresì il parere n. 123 del 06/06/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in tema di iscrizione agli albi regionali delle imprese boschive e avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto quindi di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali" sensi dell'art.3 bis della L.R. n.30/1981;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24/07/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27/11/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 1222 del 04/08/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01.08.2011)";
- n. 2416 del 29/12/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

- n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";
- n. 56 del 26/01/2015 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 per le strutture della Giunta Regionale, le Agenzie e istituti regionali e gli enti regionali convenzionati";
- n. 57 del 26/01/2015 recante "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- n. 335 del 31 marzo 2015, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

richiamate le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali" ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. n. 30/1981;
- 2) di stabilire che con atti del dirigente della struttura regionale competente saranno definite le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Albo;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- 4) di disporre che la disciplina approvata con il presente atto avrà efficacia dalla pubblicazione nel sito web regionale della modulistica da utilizzare per la richiesta di iscrizione all'Albo, alla cui diffusione e pubblicizzazione si provvederà anche attraverso apposite comunicazioni agli organismi di rappresentanza delle categorie interessate;

- 5) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, la disciplina approvata con il presente atto sarà pubblicata nel sito web della Regione ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo periodo del citato D.Lgs. n. 33/2013.

Disciplina dell'Albo delle imprese forestali (art. 3-bis della L.R. n. 30/1981)

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Con la presente Direttiva viene disciplinato l'Albo delle imprese forestali dell'Emilia-Romagna, istituito dall'articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981, di seguito "Albo".
2. In particolare, la presente direttiva:
 - a) definisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo e ne descrive gli effetti;
 - b) stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
 - c) definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione.
3. L'implementazione e la tenuta dell'Albo sono volte ad assicurare adeguate garanzie in ordine ai requisiti di capacità tecnica-professionale, affidabilità, sicurezza e formazione delle imprese che operano nel settore agro-forestale, come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs n. 227/2001.

Art. 2. Imprese forestali

1. Ai fini della presente direttiva, per impresa forestale si intende ogni operatore economico, anche individuale, che in via continuativa o prevalente, svolge lavori e servizi in ambito forestale, comprendenti gli interventi selvicolturali, i miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), gli interventi sulla viabilità forestale, i rimboschimenti e le cure colturali, la vivaistica forestale, l'arboricoltura da legno, le sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
 - A. Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al precedente comma 1 in via continuativa o prevalente;
 - B. Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore;
 - C. Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed eseguono le attività forestali elencate al precedente comma 1.

Art. 3. Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali

1. Come previsto dall'articolo 3 bis) della L.R. n. 30/81 all'albo possono essere iscritte le imprese che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente; l'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita ed è condizione necessaria per:

- a) eseguire servizi e lavori pubblici forestali affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 per le relative categorie di lavori, e dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;
- b) ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;
- c) presentare domande o comunicazioni, direttamente, attraverso la procedura informatizzata, anche in sostituzione dei proprietari dei boschi e secondo quanto riportato nella direttiva che disciplina l'uso del sistema informativo, per utilizzazioni di tipo commerciale con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- d) eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati.

In particolare l'iscrizione ad una delle 3 categorie di cui al comma 2 permette di:

- per la categoria A di eseguire le attività previste alle lettere c) e d);
- per la categoria B di eseguire le attività previste alle lettere a), b), c), d);
- per la categoria C di eseguire le attività previste alle lettere b), c), d).

2. L'iscrizione all'Albo è inoltre condizione preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione.
3. L'Albo può essere inoltre utilizzato dalle amministrazioni per finalità connesse alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio boschivo e del territorio rurale.
4. L'iscrizione all'Albo non è richiesta:
 - a) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico;
 - b) per le cure colturali e gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto;
 - c) per tagli di auto consumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati nell'ambito familiare dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;
 - d) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali;
 - e) per la presentazione di domande o comunicazioni con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle P.M.P.F effettuata direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni anche di tipo commerciale su terreni boscati in gestione alla propria azienda.
5. Gli effetti dell'iscrizione all'Albo sono estesi alle imprese dotate di capacità tecnico-professionali assimilabili a quelle richieste per l'iscrizione, attestate da analoghi albi istituiti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione Europea, previo riconoscimento reciproco da parte degli enti detentori degli albi.

Art. 4. Requisiti per l'iscrizione

1. Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese della categoria A di cui al precedente art. 2 sono:
 - a) iscrizione in qualità di impresa nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della

competente C.C.I.A.A " (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

- b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso la presentazione di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco;

2. Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese della categoria B di cui al precedente art. 2 sono:

- a) iscrizione in qualità di impresa nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della competente C.C.I.A.A " (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;
- b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale e altri 2 addetti in possesso di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco; tali requisiti saranno richiesti a partire dal 01/01/2018 mentre precedentemente sarà sufficiente dimostrare la propria esperienza lavorativa presentando idonea documentazione attestante lavori attinenti eseguiti nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione e l'occupazione nel settore di almeno 3 addetti per un monte ore complessivo di almeno 300 giornate nei 5 anni precedenti (tramite attestazione INPS o di altro ente competente);
- c) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite;
- d) non aver commesso, nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale definitiva;
- e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 euro.

3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese della categoria C di cui al precedente art. 2 sono:

- a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999), centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e iscrizione in qualità di impresa agricola nel Registro delle Imprese o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

- b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività aziendale svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso la presentazione di un attestato di partecipazione ad un percorso formativo riconosciuto dalla Regione per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco;
 - c) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite;
4. I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ai fini dell'iscrizione all'Albo sono quelli che permettono di acquisire la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio e allestimento del legname" relativa alla qualifica di Operatore forestale del Sistema regionale della formazione.
 3. La certificazione delle Unità di Competenza e la qualifica di Operatore forestale vengono acquisite attraverso idonei percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale comprensivi del riconoscimento, da parte degli Enti di formazione, di eventuali crediti in funzione dell'esperienza già posseduta.
 4. Successivamente al 31/12/2020, l'iscrizione alle categorie A e C di cui al precedente art. 2 ottenuta attraverso il riconoscimento delle attività svolte potrà essere mantenuta solo acquisendo la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio e allestimento del legname";
 5. L'attestazione e il possesso dei requisiti tecnici e professionali compresa l'eventuale documentazione giustificativa dovranno essere documentati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
 6. Il riconoscimento della validità dei corsi di formazione forestale ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese forestali e i livelli attribuibili ai singoli corsi viene definita dalle strutture regionali competenti con appositi atti individuando contestualmente i contenuti dei diversi percorsi formativi.
 7. I requisiti previsti dal presente articolo sono necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), d), le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti sono tenuti a verificare le condizioni e il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione ai diversi casi.

Art. 5. Gestione dell'Albo

1. L'Albo è tenuto dalla Regione, presso la struttura regionale competente in materia forestale, la quale provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
 - b) al suo aggiornamento trimestrale a seguito della presentazione di nuove istanze o di sospensione, decadenza e cancellazione di imprese già iscritte;

- c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione e all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
 - d) al supporto per favorire l'accesso alla versione informatizzata dell'Albo;
 - e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.
- Con atti del dirigente della struttura regionale competente sono definite le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Albo.

Art. 6. Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dalla stessa anche attraverso il sito web della Regione.
2. Le imprese forestali che non hanno sede legale in Emilia-Romagna, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni italiane o in altri paesi dell'Unione Europea.
3. La struttura regionale competente:
 - a) effettua il controllo sui documenti presentati;
 - b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo, dandone comunicazione all'impresa interessata. La mancata comunicazione entro i termini previsti per legge equivale comunque ad accoglimento della domanda;
 - c) provvede, in caso di motivi ostativi all'iscrizione, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).Per quanto non specificato dal presente articolo e dai seguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 in materia di procedimento amministrativo.

Art. 7. Sospensione, reintegrazione, decadenza e cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'impresa;
 - b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c) qualora vengano meno i presupposti per il mantenimento dell'iscrizione secondo quanto disposto dall'art. 5.
2. A seguito, del venire meno dei motivi di sospensione di cui al comma 1, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario ne pronuncia la decadenza e ne dispone la cancellazione secondo quanto stabilito al successivo punto 4.
4. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) su istanza dell'impresa;
 - b) a seguito di perdita o falsa dichiarazione di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) a seguito di cessazione dell'attività;
 - d) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del precedente comma 1.
5. La cancellazione ha decorrenza dalla data di adozione del provvedimento che dispone l'aggiornamento dell'albo.
6. Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione alla medesima categoria qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1045

data 22/07/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza